

SOSPENSIONI TEMPORALI DI COMUNICAZIONE INVIATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, al punto 10) della circolare n. 9 del 2 maggio 2024, ha precisato che l'articolo 10, D.Lgs. 1/2024 ha introdotto 2 periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate.

In sostanza, le comunicazioni di seguito indicate non potranno essere inoltrate nel periodo dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre:

- comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 (lettera a);
- comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973 (lettera b);
- comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, L. 311/2004 (lettera c);
- lettere di invito per l'adempimento spontaneo (c.d. "*lettere di compliance*"), di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014 (lettera d).